

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CATANIA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione  
per pubblici proclami**

**PER**

**SPESSOTTO Dalia Vera**, nata a Catania (CT) il 12.05.1982 e residente in via Balatelle n. 18, C.F.: SPSPDVR82E52C351T, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Catania**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*; con sede in Catania, Via P. Mascagni n. 52;  
tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

### **NONCHE'**

- nei confronti dei docenti inseriti nella II<sup>^</sup> fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella III<sup>^</sup> fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per la classe di concorso A046 -Scienze Giuridico-Economiche- pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24

**-controinteressati-**

### **OGGETTO**

Riconoscimento e attribuzione del maggiore punteggio, per il possesso del titolo di servizio civile espletato, nelle GPS e nelle GI -classe di concorso A046-, pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

^^^^

### **FATTO**

- In data 30.05.2022 la sig.ra Spessotto Delia Vera presentava all'ATP di Catania, ai sensi dell'OM n. 112 del 06.05.2022, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie



di circolo e di istituto per il personale docente -classe di concorso A046- valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 (*cfr. all. n. 1*);

- con decreto dell'01.08.2022, prot. n. 11302 (*cfr. all. n. 2*) il dirigente dell'ATP di Catania approvava e pubblicava le GPS e GI definitive del personale docente (*cfr. all. n. 3*) ove alla sig.ra Spessotto Dalia Vera veniva assegnato il seguente punteggio, giusta scheda di valutazione titoli (*cfr. all. n. 4*):

Punteggio Titoli di accesso	33
Punteggio Titoli culturali	12,50
Punteggio Totale	45,50

- la Corte di Cassazione (*Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894*) giusta l'esistenza della normativa di rango primario assegnava ai docenti, in seno alle graduatorie delle supplenze, un punteggio per il possesso del titolo di servizio militare di leva e/o sostitutivo assimilato e del servizio civile;

- cosicché, la sig.ra Spessotto inoltrava, in data 10.01.2023, a mezzo PEC all'ATP di Catania la richiesta di assegnazione di 12 punti possedendo il predetto titolo di servizio (*cfr. all. n. 5*);

- in data 16.01.2023 l'ATP di Catania, nella persona del Dirigente *pro-tempore*, comunicava a mezzo PEC il rigetto della richiesta motivando che *“L’Ordinanza ministeriale che regola le graduatorie GPS n. 112 del 6/5/2022, all’art. 15 (Disposizioni concernente la valutazione dei titoli di servizio) comma 6 recita testualmente: Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”* (*cfr. all. n. 6*);



- il diniego dell'ATP non è conforme alla legislazione vigente come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che, invero, ritiene che il predetto titolo di servizio è **sempre utilmente valutabile, anche se prestato non in costanza di nomina**;

- la mancata valutazione e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio per il titolo posseduto lede fortemente i diritti soggettivi della ricorrente che non può godere di una migliore collocazione in seno alla graduatoria, venendo così pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, la sig.ra Spessotto Dalia Vera agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del legittimo punteggio in base al titolo di servizio posseduto, con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente -GPS e GI- pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2022/2024, per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*).



Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'OM n. 112/2022, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio civile prestato in costanza di rapporto di impiego.

Appare evidente che la ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

^^^^

## **2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994.**

L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.



Tale disposizione ministeriale contrasta palesemente con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti e stabilisce che ai fini della carriera *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*

Secondo tale norma il riconoscimento del servizio avviene a prescindere dal suo svolgimento o meno in costanza di impiego; quindi, l'amministrazione erra palesemente nel non riconoscere la valenza del titolo.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che *“l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”*.

Non solo, ma l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2000, riguardante la *“valutazione del servizio militare* -e dunque anche del servizio civile -in forza della piena equiparazione quanto a diritti- rispetto al servizio di leva giusto art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010, come statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, e n. 15477 del 3 giugno 2021 nonché come previsto dall'art. 10 dell'allora legge 06.03.2001 n. 64 istitutiva del servizio civile nazionale e, comunque già riconosciuto dallo stesso Ministero che equipara i tre servizi - *come titolo nei concorsi pubblici*” stabilisce poi, al comma 1 che *“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate*



sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni **è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro**”.

L'art. 2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come di recente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve “(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

Il DM n. 201 del 25 maggio 2000 “Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124”, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, che, nel suo allegato A, Punto E n. 10, nel riconoscere il titolo di servizio militare o assimilato stabilisce il punteggio spettante agli aspiranti e, all’uopo, precisa che è valutato “come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie” (cfr. all. n. 7). Il servizio di prima fascia ai sensi sempre dell’Allegato A, punto E n. 1, è il servizio specifico valutato 12 punti.

Anche l’O.M. n. 112/2022 all’Allegato A/4, Punto C1, attribuisce per il servizio specifico 12 punti in ragione d’anno (cfr. all. n. 8).



La giurisprudenza di merito conferma l'assegnazione di 12 punti nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile prestato anche non in costanza di nomina; in particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 (cfr. all. n. 9) ha affermato che “*va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011*” (cfr. anche all. n. 10 Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018; cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza 12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, il Ministero rifiuta di adeguarsi a quanto statuito nonostante l'adeguamento non importi alcuna conseguenza sul piano erariale.

^^^^

**3) Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 septies, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato.**





L'ampia ed univoca giurisprudenza sopra citata si è pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato non in costanza di nomina; in tale prospettiva l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, tant'è che l'art. 15, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 è nullo ex art. 21 *septies* della Legge 241/90, in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato. Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali.

Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che *“nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale”* (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

^^^^

Per le prefate considerazioni, la sig.ra Spessotto Dalia Vera ha diritto al riconoscimento e all'assegnazione di 12 punti per l'espletamento del servizio civile espletato dal 16.11.2009 al 15.11.2010 (cfr. all. n. 11) da aggiungersi a quelli già assegnati in



seno alla graduatorie GPS e GI, per un totale pari a **57,50** come di seguito specificato:

Punti già assegnati in graduatoria	45,50 +
Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile	12,00 =
Punti totali	<b><u>57,50</u></b>

^^^^

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI**

#### **PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C**

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Catania -Sezione Lavoro-,  
con riferimento alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati, si rileva come la notifica nei modi ordinari ai soggetti inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'ATP di Catania, è sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari che per la difficoltà di identificarli tutti, anche in ordine alla loro residenza anagrafica.

Pertanto, in applicazione dell'art. 150 c.p.c.

#### **SI CHIEDE**

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami.

^^^^

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Spessotto Dalia Vera, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti



## CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:  
autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai  
controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;
- per i motivi dedotti in narrativa:  
riconoscere alla ricorrente 12 punti per il possesso del titolo di  
servizio civile espletato dal 16.11.2009 al 15.11.2010;
- riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate  
dall'ATP di Catania e valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad  
un punteggio complessivo di 57,50 per la classe di concorso A046;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed  
opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della  
ricorrente;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore  
del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2021 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento GPS e GI del personale docente-  
prot. n. 7682781 del 30.05.2022;
- 2) decreto dell'01.08.2022 di approvazione e pubblicazione delle  
graduatorie definitive GPS e GI del personale docente, prot. n.  
11302;
- 3) graduatorie definitive;
- 4) scheda di valutazione titoli;
- 5) diffida all'ATP CT punti servizio civile;
- 6) rigetto richiesta ATP CT;
- 7) DM n. 201 del 25 maggio 2000;
- 8) O.M. n. 112/2022, unitamente agli allegati;
- 9) sentenza Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro- n. 900/14 del  
27.05.2014;
- 10) sentenza Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- n. 13889/18  
del 05.07.2018;
- 11) attestato servizio civile;
- 12) titoli di studio della ricorrente;
- 13) certificato dei 24 CFU.

S. Mango d'Aquino, addì 19.06.2023

-avv. Mario Chieffallo-

